



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2993 di data 6 settembre 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di nuovo tracciato bike park denominato "Rosso" in loc. Serrada, nell'area sciabile di Folgaria, in Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, Sara Bonazza, del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 18 agosto 2021, prot. n. 597847, con la quale la società Folgariaski S.p.a. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato *bike park* nell'area sciabile di Folgaria in loc. Serrada, in Comune di Folgaria.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Christian Sandoval, pervenuti in allegato alla domanda, successivamente integrati in data 20 agosto 2021 con prot. 605945, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	01_relazione tecnica (tracciato ROSSO) .pdf	597847	18/08/2021	A03
2	02_documentazione fotografica.pdf	597847	18/08/2021	A04
3	03_TAV01_inquadramento (tracciato ROSSO).pdf.pdf	597847	18/08/2021	A05
4	04_TAV02_profilo_sez tipo_ strutture tipo (tracciato ROSSO).pdf	597847	18/08/2021	A06
5	05_relazione geologica.pdf	597847	18/08/2021	A07
6	06_relazione forestale (tracciato ROSSO).pdf	597847	18/08/2021	A08
7	Analisi interferenze - Agosto 2021.pdf	605945	20/08/2021	A01

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un percorso da denominarsi "ROSSO" che presenta difficoltà media per i bikers, si sviluppa a partire dalla stazione di monte della funivia ed arriva in corrispondenza della stazione di valle ed ha in condivisione con l'altro percorso del bike park (BLU) la prima parte da quota 1600m a quota 1556m e l'ultima parte da quota 1368m a quota 1275m. Il percorso oggetto del presente progetto rispecchia il proprio livello di difficoltà, presentando passaggi medi e semplici, con zone anche tecniche ma facilmente superabili su superficie prevalentemente omogenea e non rocciosa, con terreno liscio e compatto di facile manutenzione ordinaria. Il percorso è caratterizzato da una certa fluidità e continuità nel suo sviluppo, con l'alternarsi della presenza di elementi in terra caratteristici (vedi tav2) quali "roller", "tabletop", "step over" e "s-bearm", oltre a strutture removibili in legno quali "wallride" e "drop". Un percorso con queste caratteristiche in gergo viene definito "flow", che tradotto letteralmente vuol dire flusso ed infatti indica che la guida della bicicletta lungo il percorso risulta continua, ritmica e fluida, in un alternarsi di curve raccordate a tratti rettilinei senza interruzioni. Dove la conformazione del terreno ne impedisce la lavorazione, ad esempio per la presenza massiccia di roccia o nei tratti di elevata pendenza trasversale, canali e ruscelli, vengono inserite strutture removibili in legno per facilitare il transito, come ad esempio i "wallride" ed i "northshore". La pendenza longitudinale media risulta del 8,40% .

Considerato che i tracciati proposti posseggono i requisiti indicati nell'art. 52 ter della l.p. 7/87.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità dei voti

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.a. con sede in Folgaria – Loc. Francolini, 100, all'apprestamento di nuovo tracciato bike park, denominato "ROSSO" in loc. Serrada, nell'area sciabile di Folgaria, in Comune di Folgaria, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche-operative:
 - vanno salvaguardate le piante di pregio poste in prossimità del tracciato (alberi monumentali o ad elevato valore estetico, latifoglie);
 - si devono evitare sramature, procedendo al taglio delle piante che ostacolino il transito dei bikers;
 - al fine di recepire correttamente le prescrizioni precedenti, la precisa definizione del tracciato al suolo e l'individuazione delle piante da tagliare deve avvenire con il supporto del personale forestale territorialmente competente;
 - devono essere minimizzati i movimenti di terra, adattando il tracciato alla morfologia attuale;
 - si deve garantire il corretto smaltimento delle acque superficiali, evitandone il concentramento;
 - tutte le superfici movimentate esterne al piano ciclabile devono essere sottoposte ad accurato rinverdimento, utilizzando idonei miscugli compatibili con l'ambiente circostante;
 - in fase cantieristica, va adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto degli interventi e va effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle degli interventi;
3. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr